

### Allegato H al Decreto n. 129 del 17/04/2023

pag. 1/5

Modulo 10/A

# Schema di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il pagamento dell'anticipo alle Associazioni venatorie

(Carta intestata della Banca/Assicurazione) Garanzia

OGGETTO: POLIZZA FIDEIUSSORIA/FIDEIUSSIONE BANCARIA PER LA CONCESSIONE DELL'ANTICIPO PREVISTO DALL'ARTICOLO 39-bis DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 - ESERCIZIO 2023

Il presente schema riporta tutte le informazioni necessarie all'attivazione della polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, la cui sottoscrizione costituisce da parte del garante atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste, degli importi e dei dati in essa riportati.

Dati di riferimento:					
Fideiussione bancaria	/polizza fideiussoria Nur	nero			
nizio di validità garanzia dalla sottoscrizione della presente fideiussione/polizza					
come disciplinato dal la concessione di con bracconaggio" di cui	l'articolo 39- <i>bis</i> della L. tributi a favore delle asso	R. n. 50/1993, nell'ambito ociazioni venatorie per "A dicembre 1993, n. 50, art.	alizzata all'erogazione dell'anticipo dei contributi previsti dal Bando per zioni per contrastare il fenomeno de . 39-bis, introdotto dall'art. 59 della		
Fideiussore: Banca o	Compagnia assicurativa				
Denominazione					
Partita Iva					
			N		
Sede Direzione Gene	rale (se diversa da sede le				
V	ia		N. Civ		
Tel	Fax	E-mail			

PEC		
Registro Imprese di		<del></del>
Sede Filiale/Agenzia: in	Cap Via	N
TelFax	E-mail	
PEC		
Rappresentante Legale/Agente Procuratore spec	iale, autorizzato alla firma	della presente garanzia, a seguito
di rilascio di procura da	, in data	:
Sig	C.F	
Luogo e data di nascita		
Per la Banca: Codice ABI	Codice CAB	
Per la Compagnia assicuratrice: deve essere	iscritta all'Albo istituito	presso l'IVASS (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni) delle imprese abili	itate al Ramo Cauzioni.	
P	PREMESSO:	
a) Che il beneficiario del contributo regionale (in	seguito denominato contr	aente):
Cognome (o ragione sociale)		
Nome		
C.F F	Partita IVA	
Data di nascitaComune di nascita		_Provincia:
Residenza o sede legale:		
Indirizzo:		N. civico:
Comune:	Provincia:	CAP
E-mail	PEC	
Rappresentante legale dell'Associazione denom	ninata:	, con sede legale in
ha chiesto alla Regione del Veneto, Direzione		ammazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria, con domanda in dat	aprot.	n l'anticipo del
contributo regionale pari ad euro	, come discipli	nato dall'art. 39 bis della legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 39 bis, int	rodotto dall'art. 59 della l	egge regionale 29 dicembre 2017,
n. 45, nell'ambito dei contributi previsti dal	Bando per la concession	one di contributi a favore delle
associazioni venatorie per "Azioni per contr	rastare il fenomeno del 1	bracconaggio" di cui alla Legge
Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 39-bis, int	rodotto dall'art. 59 della I	Legge regionale 29 dicembre 2017,
n. 45 – esercizio 2023.		

Prestazione garantita:
Importo dell'anticipo cui ha diritto l'Associazione venatoria euro (in cifre)
(in lettere)
Importo garantito: euro (in cifre) (in lettere)
pari al 110% dell'ammontare dell'anticipo.
Data ultimazione degli interventi/iniziative (termine per la conclusione delle attività da parte de
contraente indicato nel provvedimento regionale di comunicazione di ammissibilità del contributo): 30
novembre 2023.
Termine di scadenza della garanzia: un anno dalla data di erogazione
dell'anticipo all'associazione venatoria, salvo proroga.
b) Che detto pagamento dell'anticipo da parte della Regione del Veneto, Direzione Agroambiente
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è subordinato alla preventiva costituzione di una
fideiussione bancaria/polizza fideiussoria per un importo complessivo di euro, pari a
110% dell'anticipo richiesto, a garanzia della mancata restituzione, in tutto o in parte, dell'anticipo ovverc
del suo parziale recupero in occasione del pagamento del saldo;
c) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie
o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, la Regione de
Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, procede
all'immediato incameramento dal garante delle somme corrispondenti all'anticipo;
d) che la presente garanzia decorre dalla data di emissione e sino ad un anno dalla data di erogazione
dell'anticipo da parte della Regione.
a) aha aan la masanta fidaiyasiana/nalizza sana dissinlinati asalysiyamanta i nannanti tua i

e) che con la presente fideiussione/polizza sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il garante/fideiussore e la Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, nella sua qualità di beneficiario della garanzia/polizza prestata e sono quindi esclusi i rapporti tra garante/fideiussore e contraente che si danno per non opponibili alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, denominato nel prosieguo "Ente erogatore".

#### CIÒ PREMESSO

La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fideiussore ovvero garante), identificata nel frontespizio, in persona del legale rappresentante pro-tempore/Agente Procuratore speciale come identificato nel frontespizio medesimo, accettate tutte le premesse sopra riportate, nell'interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a favore dell'Ente erogatore dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate in anticipo secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell'importo.

Sono comunque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Ente erogatore in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate fino a concorrenza della somma massima pari al 110% dell'importo erogato.

Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al fideiussore, nel pagamento delle somme richieste dall'Ente erogatore e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia.

#### CONDIZIONI DELLA GARANZIA

#### 1. Durata della garanzia

La presente garanzia decorre dalla data di emissione e sino ad un anno dalla data di erogazione dell'anticipo all'Associazione venatoria.

Decorso il suddetto termine la garanzia cessa automaticamente, salvo proroga, fermo restando la validità della stessa per tutte le procedure di recupero avviate nel periodo di vigenza.

Qualora ne ricorrano le condizioni l'Ente erogatore può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia dandone comunicazione al fide iussore ed al Contraente.

#### 2. Garanzia prestata

Il fide iussore garantisce all'Ente erogatore il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito, eventualmente maggiorato da interessi legali dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati nel prosieguo.

#### 3. Richiesta di pagamento al fideiussore (escussione garanzia)

Il pagamento dell'importo richiesto da parte dell'Ente erogante sarà effettuato dal fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre all'Ente erogatore alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

### 4. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 C.C. per quanto riguarda crediti

certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'Ente erogatore.

### 5. Svincolo anticipato garanzia

L'Ente erogatore, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita comunicazione inviata al fide iussore, potrà svincolare anticipatamente la garanzia, parzialmente o totalmente.

### 6. Modalità di comunicazione

Le comunicazioni al fide iussore da parte dell'Ente erogatore avvengono mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

#### 7. Foro competente

In caso di controversie fra l'Ente erogatore e fideiussore, il Foro competente esclusivo sarà quello dell'Ente garantito, ovvero l'Autorità Giudiziaria di Venezia.

## 8. Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive

Eventuali condizioni generali o condizioni aggiuntive regolanti il rapporto tra il fide iussore e l'Ente erogatore sono da ritenersi nulle.

I sottoscrittori dichiarano di	aver preso visione e di essere in possesso dell'articolato completo del contratto.
Data	Luogo sottoscrizione:
Timbro e Firma Rappresenta	ante Legale Fideiussore:
Timbro e Firma del Contrae	nte o del suo Rappresentante Legale:
	e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizion della Garanzia", in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 riportati nella present
Timbro e Firma Rappresenta	ante Legale Fideiussore:
Timbro e Firma del Contrae	nte o del suo Rappresentante Legale: